AO Brotzu

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Deliberazione n. 1901

Adottata dal Commissario Straordinario in data 28 OTT. 2015

Oggetto: Integrazione delibera n. 1374 del 04.08.2014. Codice Cig Z8D1013EE9.

Il Commissario Straordinario	Dott. ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott. ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Nazzareno Pacifico

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL 29 OTT. 2015 per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi;

Premesso che con nota prot. n. 16245 del 09.07.2014 (All. A fg. 29) è stata avviata una procedura per la fornitura di un servizio di assicurazione, per adesione, della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali per colpa grave di amministratori dell'Azienda Ospedaliera Brotzu per due anni, come da capitolati allegati alla medesima nota, rubricati rispettivamente "*Capitolato Speciale polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali – Copertura assicurativa individuale ad adesione della responsabilità amministrativa e contabile per colpa grave*" – ai fini esclusivamente di fornire ai dipendenti dell'AOB un eventuale trattamento di miglior favore nel costo di stipulazione della polizza di adesione individuale con oneri totalmente a carico del contraente (che non è l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu") e "*Capitolato Speciale polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali amministratori e dipendenti della Pubblica Amministrazione Azienda Ospedaliera "G. Brotzu*";

Atteso che per mero errore materiale nell'oggetto della lettera d'invito non è stata indicata la *copertura della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali*, ma che tra gli atti allegati alla lettera d'invito è stato inserito e previsto espressamente il Capitolato *Speciale relativo alla polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali*;

Preso Atto del contenuto dell'offerta della Compagnia Assicuratrice in data 21.07.2014, in atti, dal quale si evince che è stata fornita quotazione esclusivamente per "*l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali amministratori e dipendenti della pubblica amministrazione Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"* e non anche alla copertura assicurativa per "*responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali – Copertura assicurativa individuale ad adesione della responsabilità amministrativa e contabile per colpa grave*;

%

Segue delibera n. 1901 del 28 OTT. 2015

Considerato che con atto deliberativo n. 1374 del 04.08.2014 la suindicata procedura è stata aggiudicata, alla Compagnia Lloyd's, per un periodo di due anni e per un premio annuo lordo totale pari a € 12.992,00= (All. B fg. 2);

Richiamato per maggior chiarezza il contenuto della suindicata delibera dalla quale si evince in maniera inequivocabile che nonostante l'invito a n. 12 Operatori Economici è pervenuta nei termini l'offerta della Ditta Lloyd's (v. allegato B);

Vista la polizza emessa in data 21.04.2014, emessa dalla Willis Italia, Corrispondente dei Lloyd's of London (All. C fg. 23);

Preso Atto del contenuto dell'art. 2.1 della Polizza, rubricato "Responsabilità civile verso terzi (escluso l'Ente di appartenenza), il quale dispone che "*L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti, fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'incarico, funzione e/o carica ricoperta presso l'Amministrazione Contraente. La garanzia comprende inoltre le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina. Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato*";

Preso Atto altresì del contenuto dell'art. 2.2 della Polizza, rubricato "Responsabilità civile verso terzi – Ente Assicurato", il quale dispone che "*L'Assicurazione della responsabilità civile patrimoniale verso terzi s'intende prestata anche a favore dell'Amministrazione Contraente in caso di sinistro causato nell'esercizio delle attività svolte dagli assicurati di polizza per le quali l'Amministrazione medesima sia civilmente responsabile a norma di legge, ma solo in seguito ad accertata definizione giudiziale della sussistenza o meno della responsabilità di uno o più dei soggetti assicurati o a seguito della pronuncia della Corte dei Conti in merito alla sussistenza o meno della Responsabilità Amministrativa – Contabile. Relativamente a tale garanzia prestata nei confronti dell'Amministrazione contraente i risarcimenti relativi a ciascun sinistro verranno effettuati previa detrazione di una franchigia di Euro 5.000,00*";

Vista la scheda di copertura (All. C pag. 23) dalla quale si evince che il premio annuo lordo totale, pari a € 12.992,00=, è riferito esclusivamente alla suindicata copertura assicurativa (c.d. colpa lieve) e non anche alla copertura assicurativa individuale ad adesione della responsabilità amministrativa e contabile per colpa grave;

%

Segue delibera n. 1801 del 28 OTT. 2015.

Vista la deliberazione della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Molise n. 34/PAR/2008 in data 14.10.2008 (All. D fg. 8), dalla quale si evince espressamente che: - "*La giurisprudenza contabile è, inoltre, orientata nel senso di riconoscere all'ente pubblico la possibilità di assicurare esclusivamente i rischi che rientrano nella sfera della propria responsabilità patrimoniale come le conseguenze di fatti causativi di danno posti in essere da amministratori e dipendenti pubblici senza dolo o colpa grave. Per siffatta tipologia di danni l'ente può ricorrere ad una copertura assicurativa stipulando una polizza in cui l'ente sia al tempo l'assicurato ed il beneficiario*";

- "*L'ente, infatti, assicurandosi per fatti dannosi commessi da amministratori e dipendenti con "colpa lieve" si tutela da danni che, altrimenti, rimarrebbero a suo carico giacchè in assenza di un elemento soggettivo connotato da dolo o colpa grave non sarebbe possibile un'azione di rivalsa*";

- "*Nei termini e con i limiti indicati è ammissibile che l'ente stipuli una polizza assicurativa per il risarcimento dei danni causati dagli amministratori e dipendenti con "colpa lieve*";

- "*Giova ribadire che, invece, integra un'ipotesi di danno erariale il comportamento dell'ente che assicuri i danni, scaturenti da fatti connotati da colpa grave o dolo integranti responsabilità amministrativa e contabile, dei quali non deve rispondere ma che anzi lo vedrebbero nella veste di creditore*";

Preso Atto altresì del contenuto della Deliberazione n. 57 del 22 luglio 2008 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, in atti, dalla quale si evince la legittimità della stipula di un contratto assicurativo con cui l'Amministrazione assicuri con premi a proprio carico, le responsabilità derivanti ai propri amministratori, dirigenti e dipendenti per fatti commessi con colpa lieve;

Ritenuto per maggior chiarezza, di dover integrare l'atto deliberativo n. 1374 del 04.08.2014 nel senso di dover specificare che il premio annuo lordo totale, pari a € 12.992,00=, è riferito esclusivamente alla copertura assicurativa per la "*responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali amministratori e dipendenti della Pubblica Amministrazione Azienda Ospedaliera "G. Brotzu*" e non anche alla copertura assicurativa per "*responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali – Copertura assicurativa individuale ad adesione della responsabilità amministrativa e contabile per colpa grave*";

Considerato che ai sensi e per gli effetti degli articoli n. 299, n. 300 e n. 301 del D.P.R. n. 207/2010, si deve procedere alla nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto;

Considerato che la figura di Direttore dell'Esecuzione del Contratto è stata individuata nella persona del Dott. Ennio Filigheddu, dipendente aziendale che possiede le competenze specifiche per l'espletamento dell'incarico di cui si tratta;

Visti l'art. 3, comma 59, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e la deliberazione della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Molise n. 34/PAR/2008 in data 14.10.2008;

%

Segue delibera n. 1901 del 28 OTT. 2015

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

1. di integrare l'atto deliberativo n. 1374 del 04.08.2014 nel senso di specificare che il premio annuo lordo totale, pari a € 12.992,00=, è riferito esclusivamente alla copertura assicurativa per la "*responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali amministratori e dipendenti della Pubblica Amministrazione Azienda Ospedaliera "G. Brotzu*" e non anche alla copertura assicurativa per "*responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali – Copertura assicurativa individuale ad adesione della responsabilità amministrativa e contabile per colpa grave*";
2. di nominare il Dott. Ennio Filigheddu Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

Il Direttore Amministrativo
Dott. ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Nazzareno Pacifico

Il Commissario Straordinario
Dott. ssa Graziella Pintus

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Resp.le Serv. ABS Dott.ssa Agnese Podda
Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci

REGIONE AUTONOMA DELLA SA
Azienda Ospedaliera E

AO BROTZU
PG/2014/ 0016245 del 09/07/2014 ore 09,34
Mittente SC Acquisizione Beni e Servizi
Destinatari DITTA
Classifica 1 Fascicolo 1 del 2014

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisizione Beni e Servizi

Rif. D.M.

(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Oggetto: Richiesta di preventivo per la fornitura di un servizio di assicurazione, per adesione, della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali per colpa grave di amministratori dell'Azienda Ospedaliera Brotzu per due anni. Codice Cig Z8D1013EE9.
Importo annuo a base d'asta € 16.000,00 oltre Iva di Legge.

Spett.Le Ditta

Per il giorno **24.07.2014** alle ore **10.00** è indetta una pubblica gara con procedura negoziata per la fornitura di quanto indicato in oggetto.

Codesta Ditta é invitata a partecipare alla gara per prendere parte alla quale dovrà far pervenire all'Ufficio Protocollo di questa Amministrazione, sita in Cagliari, Piazzale A. Ricchi, entro le ore **12.00** del giorno **23.07.2014**, **pena esclusione**, esclusivamente a mezzo Servizio Postale o soggetti equiparati ovvero consegna a mano, i sottonotati documenti racchiusi in piego raccomandato e sigillato – all'esterno della busta in questione dovrà essere apposta la dicitura: "**Richiesta di preventivo per la fornitura di un servizio di assicurazione, per adesione, della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali per colpa grave di amministratori dell'Azienda Ospedaliera Brotzu per due anni**":

1. L'offerta economica, contenente lo sconto sull'importo a base d'asta, deve essere espressa sotto forma di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore e dovrà basarsi sul capitolato speciale di gara che sarà parte integrante del contratto; **Non sono ammesse offerte in aumento alla spesa a base di gara**.
2. Gli allegati esplicativi delle offerte stesse;
3. Modulo autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000 e successive integrazioni e/o modificazioni, debitamente compilato in ogni sua parte accompagnato dalla fotocopia firmata di un documento d'identità del legale rappresentante, allegato alla presente.

Il preventivo, inoltre, dovrà indicare una validità minima di 180 giorni, ai sensi del D.lgs n. 163/06 art. 11 comma 6.

La Ditta dovrà evidenziare l'aliquota I.V.A.; l'offerta economica dovrà essere formulata, a pena di esclusione, in lettere ed in cifre. In caso di discordanza prevarrà l'importo più vantaggioso per l'Amministrazione. L'offerta dovrà essere per quanto possibile dettagliata e dovrà comunque riportare tutte le indicazioni necessarie alla individuazione dei materiali richiesti.

La fornitura verrà aggiudicata al prezzo più basso, ai sensi D. Lgs n. 163/06 art. 82.

Qualora le offerte pervenute, contengano clausole modificative rispetto alla presente richiesta, saranno ritenute nulle e come non presentate.

Analogamente saranno ritenute nulle e quindi come non apposte, eventuali condizioni, termini, clausole a stampa o similari, indicate sugli stampati della Ditta: infatti la Ditta medesima, con la consegna dell'offerta, accetterà incondizionatamente le clausole inserite nella presente richiesta di preventivo.

Le fatture verranno pagate entro 60 gg. da ricevimento delle stesse previo accertamento della regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.
Qualora il pagamento avvenga oltre i termini suddetti alla ditta aggiudicataria verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo (art. n. 16 punto 3 citata L.R.n. 03/03).

La presente richiesta di preventivo non vincola in alcun modo l'Amministrazione per un eventuale acquisto di quanto indicato in offerta.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisizione Beni e Servizi

Per tutte le eventuali controversie relative al contratto è competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

Si informa che per tutte le attività e le fasi relative a tutto il procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 10 del D. lgs n. 163 del 12.04.2006, il Responsabile è il Direttore del Servizio Acquisizione Beni e Servizi.

Distinti saluti.

Il Responsabile Servizio ABS
Dott. ssa Agnese Foddis

Coll. Amm.vo Dr. D.M.

Allegati fg. 27

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisizione Beni e Servizi

Oggetto: Richiesta di preventivo per la fornitura di un servizio di assicurazione, per adesione, della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali per colpa grave di amministratori dell'Azienda Ospedaliera Brotzu per due anni. Codice Cig Z8D1013EE9.

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000

La/Il sottoscritta/o .....
Nata/o il ..... a .....
Residente in .....Via.....n.....
In qualità di legale rappresentante/procuratore speciale della Ditta _____
con sede in _____
consapevole delle sanzioni penali per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi della D.Lgs. 196/03.

D I C H I A R A

- ❑ di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 – comma 1 del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006.
- ❑ che la Ditta da me rappresentata è regolarmente iscritta nei registri della Camera di Commercio di _____ al n. _____;
- ❑ che la Società Cooperativa, da me rappresentata, è iscritta nel Registro della Prefettura di _____ al n. _____ ed è ammessa/o a partecipare ai Pubblici Appalti;
- ❑ Che la Società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 03-99, n. 68);
- ❑ di non trovarsi nella causa interdittiva a contrarre con la P.A. di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/01

Matricola azienda INPS .....
Sede competente INPS ..... Agenzia di .....
Codice Impresa CASSA EDILE .....
Denominazione CASSA EDILE.....
Codice CASSA EDILE .....
Sigla CASSA EDILE .....
Codice ditta INAIL .....
PAT INAIL .....
C.C.N.L. applicato:
(segnare con una crocetta la voce che interessa)
□ Edilizia
□ altri settori (specificare)_____;
Dimensioni azienda (numero dipendenti):
(segnare con una crocetta la voce che interessa)
□ 0-5
□ 6-15
□ 16-50
□ 51-100
□ OLTRE 100

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisizione Beni e Servizi

D I C H I A R A

- ❑ **di accettare i termini di pagamento delle fatture (60 gg.) di cui alla L.R. n°3/29.04.03 e che decorso tale termine verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo art.16 punto 3 della L.R. n°3/03;**
- ❑ **di non accettare i termini di pagamento delle fatture (60 gg.) di cui alla L.R. n° 3/29.04.03;**
- ❑ **di ottemperare a quanto disposto dall'art. n. 3, comma 8, della legge n. 136 del 13.08.2010 (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari);**
- ❑ **di acconsentire che tutte le predette comunicazioni siano inoltrate dalla Stazione Appaltante a mezzo fax, al seguente Numero:_____ o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: _____**

IL DICHIARANTE PRENDE ATTO
che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale di questa Azienda ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Dichiarante

_____

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità.

CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI

COPERTURA ASSICURATIVA INDIVIDUALE AD ADESIONE DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE E PER COLPA GRAVE

Premessa:

La presente e' una polizza di responsabilita' nella forma "*claims made*".
Cio' significa che la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati all'Assicuratore per la prima volta durante il periodo di validita' della copertura.

DEFINIZIONI

Nelle parti che seguono, si intende per:

Polizza Convenzione: il contratto stipulato in nome e per conto degli Assicurati.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione (che non sarà l'Azienda Ospedaliera Brotzu).
Assicuratore / Societa': la Societa' di assicurazione.
Assicurato: i dipendenti dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu come meglio specificati all'art. 18.
Premio: la somma dovuta all'Assicuratore
Sinistro: la trasmissione all'Assicuratore, con comunicazione scritta, della richiesta scritta di risarcimento in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione.
Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danno patrimoniale: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose o animali.
Risarcimento: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.
Massimale di garanzia: la massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro.
Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente

alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

Responsabilità Amministrativa: la responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Responsabilita' Contabile: la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Ente o Amministrazione o Gruppo di appartenenza: l'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato (Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Aziende Ospedaliere, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Università, lo Stato, le Amministrazioni statali ed Enti Pubblici in genere, comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti).

Dipendente Tecnico: I soggetti che nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza svolgono attività di:

1. progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
2. geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
3. "responsabile dei lavori", "coordinatore per la progettazione", "coordinatore per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i., ora D. Lgs. n. 81/2008, purché gli assicurati abbiano i requisiti richiesti da tale norma;
4. "responsabile unico del procedimento" di cui alla D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e DPR 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni;
5. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni, ora D. Lgs. n. 81/2008;
6. verifica e validazione dei progetti ex D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nella norma vigente.
7. Delegato datore di lavoro ex D. lgs. n. 81/08.

Art. 1 - Contraenza della Polizza Convenzione.

Il presente contratto (di seguito, anche: polizza o polizza convenzione) viene stipulato in nome e per conto degli Assicurati, ex art. 1891 del Codice Civile.

Art. 2- Durata della Polizza Convenzione.
Il contratto assicurativo ha effetto dalle ore 24,00 Agosto 2014 fino alle ore 24,00 Agosto 2016.

Se la presente polizza è stipulata con durata pluriennale sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 3 – Legittimazione.
La presente polizza viene stipulata a favore degli Assicurati che aderiscono alla polizza secondo quanto più avanti stabilito.
Il Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa – fermo quanto più avanti previsto in merito al pagamento del premio – ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

Art. 4 – Destinatari dell'assicurazione – Efficacia della copertura assicurativa (adesioni singole).
Destinatari della copertura assicurativa sono i soggetti che hanno formalizzato la propria adesione alla copertura e che hanno corrisposto all'Assicuratore il relativo premio unitario, in servizio o in carica nel corso della durata del contratto presso l'Ente di appartenenza indicato nella corrispondente Scheda di Copertura, che identifica anche il Gruppo di appartenenza dell'Assicurato stesso.

Art. 5 – Oggetto dell'assicurazione.
La copertura assicurativa è prestata per la responsabilità derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di atti, fatti o omissioni di cui debba rispondere ai sensi di legge nell'esercizio dell'incarico, funzione e/o carica ricoperta presso l'Ente di appartenenza, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge.
Sono comprese:

a) la responsabilità amministrativa e contabile per danni patrimoniali cagionati all'Ente di appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti, fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nell'esercizio delle sue mansioni, incarichi, funzioni e/o cariche istituzionali, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari;
b) le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato, e quindi le

perdite patrimoniali cagionate a terzi in relazione a atti, fatti o omissioni commessi con colpa grave;

c) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purchè non derivanti da incendio, furto o rapina.

La garanzia assicurativa si riferisce alle responsabilità sia per i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in modo esclusivo, sia per quelli di cui sia solidalmente responsabile, limitatamente, in tale ultimo caso, alla quota di sua diretta pertinenza.

Art. 6 – Periodo di efficacia della garanzia.

Per ciascun Assicurato la copertura assicurativa è operante per fatti, atti od omissioni verificatisi o posti in essere durante il periodo di durata del contratto o **antecedenti la sua decorrenza senza alcun limite temporale**, dei quali l'Assicurato abbia avuto formale notizia per la prima volta e ne abbia fatto denuncia all'Assicuratore nel periodo di durata del contratto o nei **cinque** anni immediatamente successivi alla sua scadenza oppure entro i **cinque** anni dalla cessazione della funzione svolta se tale cessazione si verifica prima della scadenza contrattuale.

Si precisa che il periodo di ultrattività copre anche i fatti commessi nel periodo di retroattività.

Il periodo di efficacia ultrattiva cesserà immediatamente nel caso in cui l'Assicurato stipuli durante tale periodo analoga copertura assicurativa a garanzia degli stessi rischi.

In caso di decesso dell'Assicurato le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi eredi.

Art. 7 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) conseguenti a dolo dell'Assicurato;

b) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose per tutti gli assicurati diversi dai "dipendenti tecnici" nell'esercizio delle loro attività professionali;

c) provocati da inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo;

d) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

e) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, o alla navigazione di natanti a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme del Codice delle

Assicurazioni Private di cui al D. Lgs. n. 209/2005 (Titolo X artt. 122 e segg.) e successive modificazioni e integrazioni, o da impiego di aeromobili;

f) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento di premi assicurativi;

g) connessi o conseguenti a qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causata da, risultante da o collegata ai seguenti atti, indifferentemente da qualsiasi altro evento o causa che potrebbe contribuire, contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza, alla perdita:
   1) guerra, invasione, operazioni belliche o atti similari provenienti da nemici stranieri (sia che la guerra sia stata dichiarata, sia che la guerra non sia stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulti civili che assumono proporzione di insurrezione, potere militare o usurpazione di potere;
   2) qualsiasi atto di terrorismo.

   Ai fini di questo comma, un atto di terrorismo viene considerato come un atto, che include o meno l'uso della forza o la violenza o la minaccia di esse, commesso da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che, sulla base di scopi religiosi, ideologici, politici o simili, vengono compiuti anche comprendendo l'intento di influenzare i governi e/o mettere in condizioni di timore l'opinione pubblica o parte di essa. In aggiunta gli esecutori di attività terroristica possono sia agire da soli, per conto di, in collegamento con organizzazione/i o Governo/i.

   Con questo comma si esclude qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causato da, risultante da o collegata ad azioni intraprese per controllo, prevenzione o soppressione degli eventi specificati nei punti (1) e (2).

   Se gli assicuratori dovessero ritenere che in virtù di questa norma qualsiasi perdita, danno o spesa non e' coperta dall'assicurazione, l'onere di dimostrare altrimenti e' a carico dell'Assicurato.

   Nell'evento che una qualsiasi parte di questa norma non fosse applicabile o fosse invalida, la parte rimanente rimarrà in vigore come specificato;

h) derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

i) arrecati al coniuge, ai genitori, ai figli, a qualsiasi parente od affine convivente con l'Assicurato, nonché alle persone giuridiche di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata od amministratore,

j) connessi o conseguenti all'attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica

Amministrazione e/o enti privati, salvo che per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Amministrazione di appartenenza, in altri organi collegiali;

k) connessi o conseguenti a calunnia (art. 368 C.Pen.), ingiuria (art.594 C.Pen.) e diffamazione (art, 595 C.Pen.); anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli art. 2059 c.c., 185 e 198 C.P.C.;

l) i danni connessi e/o conseguenti ad atti, fatti od omissioni, che possano comportare richieste di risarcimento, dei quali l'Assicurato abbia già avuto formale notizia, segnalazione o anticipazione precedentemente alla data di stipulazione della presente copertura assicurativa;

nonche':

m) le sanzioni pecuniarie comminate direttamente all'Assicurato.

Art. 8 – Massimale di garanzia.

Per ciascun Assicurato, la copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza di un importo massimo pari a euro 1.000.000,00 per sinistro e di euro 2.500.000,00 in aggregato per anno assicurativo, ivi compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia, indipendentemente dalle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo.

Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati appartenenti al medesimo Ente nella determinazione di uno stesso sinistro, intendendo per tali sia i soggetti assicurati con la presente polizza sia altri soggetti di cui alla polizza eventualmente contratta con il medesimo Assicuratore dall'Ente di appartenenza degli Assicurati, l'Assicuratore per tale sinistro è obbligato sino all'importo massimo sopraindicato complessivamente fra tutti.

Art. 9 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali.

L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato con l'assenso dello stesso.

Sono a carico dell'Assicuratore, nei termini dell'art.1917 Codice Civile, le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite pari al quarto del massimale di polizza.

L'Assicuratore non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati.

Sono escluse le spese legali sostenute per i procedimenti dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno.

Rimangono comprese le spese sostenute dall'Assicurato per i procedimenti dinnanzi alla Corte dei Conti.

Art. 10 – Coesistenza di altre assicurazioni.
Fermi restando i massimali e limiti di copertura, qualora il rischio assicurato con la presente polizza risulti garantito in tutto od in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.
A questo riguardo gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione all'Assicuratore in caso di sinistro.

Art. 11 - Norme operative – Adesione alla copertura e pagamento del premio.
Per aderire alla presente copertura assicurativa l'Assicurando dovrà completare e sottoscrivere il Modulo di Adesione e inviarlo all'Assicuratore, a mezzo telefax o lettera raccomandata.
L'Assicurato dovrà altresì contestualmente corrispondere il relativo premio al l'Assicuratore.
L'importo del premio è riferito all'intera durata contrattuale indicata nel certificato individuale di adesione e costituisce il premio annuo minimo di adesione.
La decorrenza della copertura assicurativa riferita al singolo aderente è indicata nel certificato individuale di adesione ed è stabilita come segue:

1. dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nel certificato individuale di adesione per coloro che, entro e non oltre 60 giorni successivi dalla data di decorrenza abbiano aderito con le modalità di cui sopra e corrisposto - a parziale deroga dell'art. 1901 c.c. - il relativo premio, per l'intera durata contrattuale, salvo la possibilità di recedere dal contratto ad ogni singola scadenza annuale.
   Se l'Assicurato non paga i premi o le rate successive di premio l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferma le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C.
2. per gli Assicurati che aderiranno e corrisponderanno il relativo premio in data successiva (60 giorni dalla data di decorrenza indicata nel certificato individuale di adesione) il premio sarà pari al 100% del premio previsto per l'intera durata contrattuale, l'efficacia della garanzia avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio.

In caso di durata pluriennale della copertura assicurativa, se l'Assicurato non versa le rate di premio successive alla prima entro il 60° giorno corrente dalla corrispondente scadenza anniversaria, per esso la garanzia resterà sospesa da tale data di scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno dell'effettivo

pagamento.
Per gli Assicurati che, nel corso della durata della copertura assicurativa, varieranno la propria mansione passando ad una qualifica diversa da quella originariamente indicata nella relativa Scheda di Copertura, sarà possibile mantenere questa copertura assicurativa versando l'eventuale differenziale di premio per la qualifica subentrante calcolando il premio in ragione di 1/360 del premio annuo per ciascuno dei giorni residui alla prima scadenza annuale di polizza. Rimarrà invariata la garanzia retroattiva laddove prevista.

Art. 12 - Recesso dal contratto.
Al verificarsi di un sinistro, ed entro il 30° giorno successivo dalla comunicazione dello stesso, ciascuna delle parti (Contraente e Società) può recedere dal contratto relativamente alla sola applicazione riferita al Gruppo/Ente di appartenenza dell'Assicurato, previa comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata A.R.
In tale caso la garanzia prestata con il presente contratto avrà valore per ulteriori 60 gg. dal ricevimento dell'avviso di recesso e, dopo tale periodo, qualora a recedere sia stato l'Assicuratore, lo stesso rimborserà il rateo della relativa quota di premio, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario.

Art. 13 - Modalità per la denuncia dei sinistri.
I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Contraente, affinche' li inoltri all'Assicuratore, entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'Assicurato è stato formalmente informato dell'evento dannoso.
La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, se conosciute, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni e dovrà essere corredata di copia della documentazione a ciò relativa eventualmente in possesso dell'Assicurato.
Successivamente alla denuncia, l'Assicurato dovrà inoltre trasmettere all'Assicuratore tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al sinistro di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

Art. 14 - Variazione del rischio.
Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio.

Art. 15 - Rinvio alle norme di legge - Foro competente – Rapporti tra Contraente e Assicuratore.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

Le parti convengono che per quanto attiene la regolamentazione dei rapporti amministrativi e contabili tra Contraente e Assicuratore, viene fatto riferimento agli accordi tra loro vigenti.

Art. 16 - Territorialità e giurisdizione.

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi membri della Unione Europea.

Art. 17 Calcolo dei premi.

Premio lordo annuo pro capite per Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario: €

Premio lordo annuo pro capite per Dirigenti: €

Premio lordo annuo pro capite per Funzionari: €

Premio lordo annuo pro capite per Tecnici: €

Premio lordo annuo pro capite per Responsabili di posizione: €

MODULO DI ADESIONE A POLIZZA CONVENZIONE

RICHIESTA DI COPERTURA

Spettabile _____

Telefax n. _____ _____

Il/La sottoscritto/a

Residente in Via

Città c a p

codice fiscale

con funzione/carica

Ente di appartenenza

presa visione delle condizioni contrattuali e di garanzia della polizza sopra indicata riguardante la copertura assicurativa individuale ad adesione della responsabilita' amministrativa e contabile e per colpa grave, **aderisce** a quanto proposto e **chiede** quindi la attivazione della copertura assicurativa nei termini seguenti:

Massimale di garanzia:

euro 1 0 0 0 0 0 0 , 0 0 per sinistro ed euro 2.500.000,00 per anno assicurativo

Massimale di garanzia in caso di corresponsabilita' tra piu' Assicurati appartenenti al medesimo Ente:

euro 2 5 0 0 0 0 0 , 0 0

Decorrenza e scadenza della copertura assicurativa:

dalle ore 24 del __ / __ / ____ alle ore 24 del __ / __ / ____

QUESTIONARIO

Questa parte informativa riguardante i precedenti assicurativi e i sinistri deve essere necessariamente compilata *

Il/La sottoscritto/a **dichiara**:

di avere ☐ di non avere ☐ in corso altre coperture assicurative analoghe / similari a questa

se si': specificare n. di polizza _____ e assicuratore _____

che sono ☐ che non sono ☐ mai state annullate dagli assicuratori coperture per questi rischi

se si': specificare _____

che sono ☐ che non sono ☐ mai state presentate negli ultimi 5 anni denunce nei propri confronti al Procuratore Regionale della Corte dei Conti ai sensi delle norme vigenti

se si': specificare _____

Ai sensi e per gli effetti del disposto degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il sottoscritto **dichiara** anche di non essere a conoscenza di fatti o circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni rientranti nell'oggetto del contratto di assicurazione sopra indicato

* = se necessario, allegare al presente modulo fogli ulteriori datati e sottoscritti, indicandone il numero ☐

_____ ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐ _____

(luogo / data / **firma**)

CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU

DEFINIZIONI

Assicurazione	il contratto di assicurazione
Contraente	L'Azienda Ospedaliera G. Brotzu
Assicuratore	la Compagnia di Assicurazione
Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Polizza	il documento che prova l'assicurazione
Premio	la somma dovuta dall'Ente Contraente agli Assicuratori
Sinistro	comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Danno	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Danno patrimoniale	il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose o animali
Risarcimento	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Massimale di garanzia la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.

Responsabilità Civile la responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

Responsabilità Amministrativa la responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Respons. Contabile: la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "*agente contabile*" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Pubblica Amministrazione Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Aziende Ospedaliere, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Università, lo Stato, le Amministrazioni statali ed Enti Pubblici in genere, comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Ente di Appartenenza l'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato.

CONDIZIONI DI GARANZIA

GARANZIA BASE

Art. 1 - Destinatari dell'assicurazione.

Destinatari della presente copertura assicurativa, di seguito denominati Assicurati, sono i soggetti indicati nella scheda di copertura allegata, in servizio o in carica presso l'Amministrazione contraente nel corso della durata del contratto.
In caso di assenza o di impedimento dei soggetti sopra indicati, o di vacanza del posto, la copertura assicurativa si intenderà operante a favore di coloro che ne fanno le veci, o che ricoprano il posto in via temporanea.

Art. 2 - Oggetto dell'assicurazione.

2.1 Responsabilità civile verso terzi (escluso l'Ente di appartenenza).

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti, fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'incarico, funzione e/o carica ricoperta presso l'Amministrazione Contraente.
La garanzia comprende inoltre le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

2.2 Responsabilità civile verso terzi - Ente Assicurato.

L'Assicurazione della responsabilità civile patrimoniale verso terzi s'intende prestata anche a favore dell'Amministrazione Contraente in caso di sinistro causato nell'esercizio delle attività svolte dagli assicurati di polizza per le quali l'Amministrazione medesima sia civilmente responsabile a norma di

legge, ma solo in seguito ad accertata definizione giudiziale della sussistenza o meno della responsabilità di uno o più dei soggetti assicurati o a seguito della pronuncia della Corte dei Conti in merito alla sussistenza o meno della Responsabilità Amministrativa – Contabile.

Relativamente a tale garanzia prestata nei confronti dell'Amministrazione contraente i risarcimenti relativi a ciascun sinistro verranno effettuati previa detrazione di una franchigia di **Euro 5.000,00**

Art. 3 - Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia.

L'assicurazione è operante per fatti, atti od omissioni verificatisi o posti in essere durante il periodo di durata del contratto **e antecedentemente senza alcun limite temporale, salvo per il Direttore Generale il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario per i quali la retroattività è di due anni,** dei quali l'Assicurato abbia avuto formale notizia per la prima volta (e ne abbia fatto denuncia all'Assicuratore) entro i cinque anni immediatamente successivi alla scadenza del contratto, e comunque entro i cinque anni dalla cessazione dalla carica e/o dalla funzione svolta, se tale cessazione si verifica prima della scadenza contrattuale.
Si precisa che il periodo di ultrattività copre anche i fatti commessi nel periodo di retroattività.
Il periodo di efficacia ultrattiva cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo analoga copertura assicurativa a garanzia degli stessi rischi.
In caso di morte dell'Assicurato le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi eredi.

Art. 4 - Esclusioni.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) arrecati al coniuge, ai genitori, ai figli, a qualsiasi parente od affine convivente con l'Assicurato, nonché alle persone giuridiche di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata od amministratore;
b) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo e/o colpa grave dell'Assicurato;
c) derivanti da responsabilità professionale medica o paramedica nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, veterinaria, profilassi e di sperimentazione sugli esseri viventi;

d) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose;
e) connessi o conseguenti all'attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati, salvo che per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Amministrazione contraente, in altri organi collegiali;
f) provocati da inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo;
g) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
h) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme della Legge 24 dicembre 1969 n. 990 e relativo regolamento di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
i) connessi o conseguenti a calunnia (art. 368 C.Pen.), ingiuria (art.594 C.Pen.) e diffamazione (art, 595 C.Pen.); anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli art. 2059 c.c., 185 e 198 c.p.;
j) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
k) connessi o conseguenti a qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causata da, risultante da o collegata ai seguenti atti, indifferentemente di qualsiasi altro evento o causa che potrebbe contribuire, contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza, alla perdita:

1) Guerra, invasione, operazioni belliche o atti similari provenienti da nemici stranieri (sia che la guerra sia stata dichiarata, sia che la guerra non sia stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulti civili che assumono proporzione di insurrezione, potere militare o usurpazione di potere.
2) Qualsiasi atto di terrorismo;

Ai fini di questa clausola, un atto di terrorismo viene considerato come un atto, che include o meno l'uso della forza o la violenza o la minaccia di ciò, commessi da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che,

sulla base di scopi religiosi, ideologici, politici o simili, vengono compiuti anche comprendendo l'intento di influenzare i governi e/o mettere in condizioni di timore l'opinione pubblica o parte di essa. In aggiunta gli esecutori di attivita' terroristica possono sia agire da soli, per conto di, in collegamento con organizzazione/i o Governo/i.
Con questa clausola si esclude qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causato da, risultante da o collegata ad azioni intraprese per controllo, prevenzione o soppressione degli eventi specificati nei punti (1) e (2).
Se gli assicuratori dovessero ritenere che in virtù di questa clausola, qualsiasi perdita, danno o spesa non e' coperta dall'assicurazione, l'onere di dimostrare altrimenti e' a carico dell'Assicurato.
Nell'evento che una qualsiasi parte di questa clausola non fosse applicabile o fosse invalida, la parte rimanente rimarrà in vigore come specificato.

Sono inoltre escluse dall'assicurazione:

1) le estensioni di garanzia di seguito riportate, se non espressamente previste nell'allegata scheda di copertura;
2) la responsabilità amministrativa e contabile,
3) i danni connessi e/o conseguenti ad atti, fatti od omissioni, che possano comportare richieste di risarcimento, dei quali l'Assicurato e/o l'Amministrazione contraente abbiano già avuto formale notizia, segnalazione o anticipazione precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
4) le sanzioni pecuniarie comminate direttamente all'Assicurato,
5) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica.

Art. 5 - Massimale di garanzia.

La copertura assicurativa viene prestata, per ciascun Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo massimo indicato nella scheda di copertura, per sinistro e anno assicurativo, ivi compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia, indipendentemente dalle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo.

Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati dello stesso Ente nella determinazione di un medesimo sinistro, l'Assicuratore per tale sinistro è obbligata sino ad un massimo di **Euro 2.500.000,00** complessivamente fra tutti gli assicurati.

Il massimo esborso che può derivare all'Assicuratore dalla presente polizza per ogni annualità assicurativa, ivi compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva, non potrà comunque superare il massimale globale di **Euro 2.500.000,00.**

Limitatamente alla garanzia di cui al punto 2.2 dell'art. 2- Estensione della qualifica di assicurato all'Ente di Appartenenza - i risarcimenti relativi a ciascun sinistro verranno effettuati previa detrazione di una franchigia pari ad **Euro 5.000,00.**
La franchigia dovrà restare a carico dell'Amministrazione Contraente senza che essa possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altri assicuratori.

ESTENSIONI DI GARANZIA.

Fermo quanto previsto dalla "Garanzia Art. 2 punto 2.1" e nell'ambito dei massimali convenuti di cui all'art.5, per gli Assicurati specificati nella scheda di copertura allegata valgono anche le seguenti ulteriori garanzie.

- RC Professionale dei dipendenti tecnici

La copertura assicurativa si intende estesa alla responsabilità professionale in capo al dipendente tecnico per danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all'esercizio dell'attività di:

1. progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
2. geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
3. "responsabile dei lavori", "coordinatore per la progettazione", "coordinatore per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i., ora D. Lgs. n. 81/2008, purché gli assicurati abbiano i requisiti richiesti da tale norma;
4. "responsabile unico del procedimento" di cui alla L. 11 febbraio 1994, n. 109 e relativo regolamento di attuazione, approvato con DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni e integrazioni, nella norma vigente;
5. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni, ora D. Lgs. n. 81/2008;
6. verifica e validazione dei progetti ex L. 109/94 e s.m.i, nella norma vigente;

e comprende anche:

7. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;

8. le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Assicuratore. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi.

Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito.
Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;

9. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.

10. La copertura assicurativa può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, al maggior costo per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d) della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i., entro il limite percentuale del costo di costruzione dell'opera progettata stabilito dalla vigente normativa.
In tal caso l'Assicuratore si impegna a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni progettazione esecutiva secondo lo schema di cui al Decreto Ministeriale n. 123 del 12.3.2004.
Per tali certificati il Premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata.

Le estensioni di cui alla presente punto non sono operanti:

- qualora l'Assicurato non sia abilitato, o non sia autorizzato ai sensi della vigente normativa, all'esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
- se i lavori vengono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.

- Attività di cui al d. lgs. n. 81/08.

La copertura assicurativa vale anche per le responsabilità facenti capo agli Assicurati per effetto della posizione, degli incarichi e/o mansioni attribuiti loro ai sensi del D. Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e **nella norma vigente D. Lgs. 81/2008**; in tal caso sono compresi anche i danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.

– Attività di levata protesti cambiari.

La copertura assicurativa vale anche per le responsabilità facenti capo agli Assicurati nell'esercizio dell'attività di levata protesti cambiari.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1 - Contraenza – Legittimazione.

Il presente contratto viene stipulato dall'Amministrazione contraente ex art. 1891 del Cod. Civ. per conto degli Assicurati.
L'Amministrazione contraente assume, pertanto, la veste di contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa ed esercita conseguenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con espresso consenso degli assicurati stessi, anche se non formalmente dichiarato.

Art. 2 - Costituzione del premio.

Il premio viene conteggiato moltiplicando i premi unitari convenuti per il numero degli Assicurati rientranti in ciascuna delle categorie funzionali riportate nell'allegata "scheda di copertura".

Art. 3 – Generalità degli Assicurati.

- l'Amministrazione contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati, la cui identificazione avverrà attraverso la documentazione ufficiale in possesso dell'Amministrazione stessa.

Qualora l'Amministrazione contraente abbia in buona fede fornito dichiarazioni inesatte sul numero degli Assicurati, l'Assicuratore riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto ad esigere le eventuali quote di premio non percepite.

Art. 4 - Pagamento del premio - Termini di rispetto.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile le garanzie saranno operanti anche se il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della polizza.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate successive di premio l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferma le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C.

Art. 5 – Durata e scadenza del contratto.

Il contratto assicurativo ha effetto dalle ore 24,00 Agosto 2014 fino alle ore 24,00 Agosto 2016.

Se la presente polizza è stipulata con durata pluriennale sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 6 - Recesso dal contratto.

Al verificarsi di un sinistro, ed entro il 30° giorno successivo dalla comunicazione dello stesso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata A.R.
In tale caso la garanzia prestata con il presente contratto avrà valore per ulteriori 60 gg. dal ricevimento dell'avviso di recesso e, dopo tale periodo, qualora a recedere sia stato l'Assicuratore, lo stesso rimborserà il rateo di premio relativo, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario.

Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri.

I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro il termine di 30 (trenta) giorni da quello in cui l'Assicurato è stato formalmente informato dell'evento dannoso.
La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, se conosciute, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni e dovrà essere corredata di copia della documentazione a ciò relativa eventualmente in possesso dell'Assicurato.
Successivamente alla denuncia, l'Assicurato, dovrà inoltre trasmettere tempestivamente all'Assicuratore tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al sinistro di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

Art. 8 - Variazione del rischio.

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione di quelle modificative della natura dell'Amministrazione contraente che comporteranno, a far tempo dalla data dell'intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell'eventuale premio annuo corrisposto.

Art. 9 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali.

L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato con l'assenso dello stesso.
Sono a carico dell'Assicuratore e nei termini dell'art.1917 Cod. Civ. le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite pari al quarto del massimale stabilito in polizza.
Sono escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno, e dinanzi alla Corte dei Conti.

L'Assicuratore non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati.

Qualora sia stato corrisposto dall'Assicurato il premio riferito alla responsabilità amministrativa e contabile e per "colpa grave" (adesione facoltativa con premio a carico di ciascun assicurato persona fisica), a parziale deroga di quanto previsto al 3° paragrafo che precede, la garanzia è operante anche per le spese sostenute dall'Assicurato per i procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti.

Art. 10 - Coesistenza di altre assicurazioni.

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

A questo riguardo l'Amministrazione contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione all'Assicuratore in caso di sinistro.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge - Foro competente.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione contraente.

Art. 12 - Territorialità e giurisdizione.

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi membri della Unione Europea.

Scheda di copertura

Destinatari dell'Assicurazione	Massimale pro-capite	Garanzie	Numero Assicurati	Premio lordo unitario	Premio lordo totale
Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario	1.500.000,00	Base	3		
Responsabili di posizione	1.500.000,00	Base+81/08	19		
Dirigenti Amministrativi	1.500.000,00	Base+81/08	4		
Responsabili Tecnici/Amministrativi – RUP	1.500.000,00	Base+r.c. professionale	15		
Responsabile SPP	1.500.000,00	Base+r.c. professionale+81/08	1		
Delegato datore di lavoro	1.500.000,00	Base + r.c. professionale+81/08	1		
Premio annuo lordo totale				**euro**	

ALL. " B " Pag. N. 1 di Fg. 2

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione n. 1374

adottata dal Direttore Generale in data - 4 AGO. 2014

Oggetto: Aggiudicazione fornitura di un servizio di assicurazione, per adesione, della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali per colpa grave di amministratori dell'Azienda Ospedaliera Brotzu per due anni. Compagnia Lloyd's. Premio annuo lordo totale € 12.992,00=. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig. Z8D1013EE9.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 5 AGO. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale	Dott. Antonio Garau
coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott. Attilio Murru
Direttore Sanitario	Dott. Remigio C. Puddu

Su proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi

Premesso che con delibera n. 1236 del 27.07.2012, integrata con delibera n. 1480 del 03.10.2012 (All. A fg. 4) è stato assegnato, alla Compagnia Lloyd's, il servizio di assicurazione, per adesione, della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali per colpa grave di amministratori dell'Azienda Ospedaliera Brotzu, per un anno con opzione di proroga per un ulteriore anno e che il contratto si concluderà in data 26.07.2014;

Considerato che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detto servizio, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato (All. B fg. 4);

Dato Atto che si è reso necessario provvedere in merito a mezzo acquisto in economia ex art. n. 125 del D. Lgs. n. 163/06;

Atteso che con lettera prot. n. 16245 del 09.07.2014 sono state invitate a presentare offerta le Compagnie Assicuratrici Axa, Generali, Nuova Tirrena, RAS, Fondiaria SAI, Reale Mutua, Unipol, Cattolica, Zurich, AMTrust, LLOYD'S Willis, LLOYD'S AEC, Mylton & Co e che nei termini fissati è pervenuta l'offerta della Compagnia Assicuratrice Lloyd's, come da verbale redatto dall'Ufficio Protocollo (All. C fg. 1);

Rilevato che l'offerta pervenuta è stata aperta in seduta pubblica, previa convocazione delle Ditte partecipanti, come da verbale redatto in data 24.07.2014, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. D fg. 1)

%

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue delibera n. 1374 del - 4 AGO. 2014

Visto il preventivo della Compagnia Assicuratrice Lloyd's in data 21.07.2014, la quale si è aggiudicata la fornitura del servizio citato in premessa per un premio annuo lordo pari a € 12.992,00= (All. E fg. 2);

Viste la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 163/06;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di assegnare, alla Compagnia Assicuratrice Lloyd's, il servizio di assicurazione, per adesione, della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali per colpa grave di amministratori dell'Azienda Ospedaliera Brotzu per due anni, per un premio annuo lordo totale pari a € 12.992,00=Iva esclusa;
2. di dare atto che l'importo di € 12.992,00= verrà riferito al Conto n. 0514030701 del Piano dei Conti;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/06;
4. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D. Lgs. n. 163/06;
5. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del relativo ordine di pagamento alla data di adozione del presente atto.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Attilio Murru

Il Direttore Sanitario
Dott. Remigio C. Puddu

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Garau

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Direttore SC Dott.ssa Agnese Foddis
Coll. Amm.vo Dott. Davide Massacci

AO BROTZU
PG/2014/ 0019530 del 25/08/2014 ore 11,49
Mittente : WILLIS ITALIA
Assegnatario : SC Acquisizione Beni e Servizi

WILLIS ITALIA S.p.A.

Worldwide Insurance broker since 1828

Via Tortona, 33
20144 Milano
Tel. +39 02 47787 301
Fax. +39 02 47787 490

Willis

Azienda Ospedaliera Brotzu

Piazzale Ricchi, 1
09134 CAGLIARI CA
CAGLIARI

Data: 21/08/2014

Oggetto: TRASMISSIONE DOCUMENTI CONTRATTUALI

Tipo Titolo N° Polizza N° Appendice Classificazione Appendice	Ramo Oggetto Assicurato Note Titolo	Compagnia	Periodo
Polizza	D&O Binder	LLOYD'S	04/08/2014
BTNB0010502	RC Patrimoniale		04/08/2015
	B080121956P12		

Gentile Cliente,

formuliamo la presente per trasmetterLe i documenti contrattuali sopra indicati emessi dalla Compagnia assicuratrice.
In un unico documento in formato PDF protetto sono contenuti il certificato di assicurazione, la scheda di copertura e, se previsto, il testo di polizza.

Vi preghiamo di procedere ad un'attenta lettura degli stessi e, qualora riscontraste delle difformità rispetto ai termini a suo tempo concordati, di darcene comunicazione con la massima cortese sollecitudine.

In caso contrario, Vi preghiamo di stampare e di restituirci due copie di nostra spettanza (un esemplare per il Coverholder un esemplare per gli Assicuratori) debitamente sottoscritte nei punti indicati e di procedere al pagamento nei termini concordati del relativo importo di premio alla firma. Al riguardo ci corre l'obbligo di precisare che la nostra società non potrà in nessun caso essere considerata responsabile delle conseguenze derivanti dai ritardi nel pagamento dei premi dovuti.

La informiamo inoltre che il dettaglio dei servizi da noi prestati è declinato nei documenti "Carta dei Diritti del Cliente" e "Termini dell'accordo di collaborazione" a suo tempo consegnati. Se avesse necessità di una nuova copia dei suddetti documenti, La preghiamo di visitare il sito www.willis.it; per una copia cartacea degli stessi La invitiamo a contattare i nostri riferimenti riportati in calce.
Confermandoci a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Willis Italia Spa

Daniela Corcella - Account Executive
Tel. 02 47787 844 - Fax 02 47787 500 - E-mail corcellad@willis.com

Domenico Lotito - Operational Services
Tel. 02 47787 341 - Fax 02 47787 500 - E-mail lotitod@willis.com

Società ad unico socio sottoposta alla direzione e al coordinamento di Willis Europe B.V.

Sede legale: Via Tortona, 33 - 20144 Milano; Cap. Soc. € 2.000.000 i.v. C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese MI - 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306

MILANO 02 47787301 ROMA 06 540951 VICENZA 0444 022911 TORINO 011 24434

WILLIS ITALIA S.p.A.

Worldwide Insurance broker since 1828

Willis

Via Tortona, 33
20144 Milano
Tel. +39 02 47787 301
Fax. +39 02 47787 490

Azienda Ospedaliera Brotzu

Piazzale Ricchi, 1
09134 CAGLIARI CA
CAGLIARI

Data: 21/08/2014

Oggetto: NOTA DI ADDEBITO

Gentile Cliente,

formuliamo la presente per richiedere il pagamento dei premi riferiti alle polizze di cui all'elenco allegato.

L'importo indicato alla voce "Saldo complessivo" dovrà pervenirci entro la scadenza del periodo di mora in modo da non incorrere nella sospensione della copertura assicurativa; in caso contrario, la copertura riprenderà dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 CC.

Si prega di trasmetterci a mezzo fax/e-mail copia dell'ordinativo di bonifico recante l'assegnazione, effettuata dalla Sua banca, del Codice Riferimento Operazione (CRO). Si precisa che il bonifico dovrà riportare data di disposizione e data valuta beneficiario antecedenti o uguali alla data di scadenza mora.

Le precisiamo che la nostra società non potrà in nessun caso essere considerata responsabile delle conseguenze derivanti da ritardi nella corresponsione dei premi dovuti.

Il pagamento potrà essere effettuato bonificando la somma su uno dei seguenti conti correnti bancari intestati alla Willis Italia Spa.

Per pagamenti in EURO:
The Royal Bank of Scotland - Via Turati, 9 - 20121 Milano - IBAN: IT65X0300301600303546756EUR - BIC: ABNAITMM
Banca Popolare di Milano - Piazza Meda, 4 - 20121 Milano - IBAN: IT17O0558401600000000067837 - BIC: BPMIITMM

ATTENZIONE NUOVO C/C BANCARIO
Per pagamenti in USD:
The Royal Bank of Scotland - Via Turati, 9 - 20121 Milano - IBAN: IT27J0300301600303550672USD - SWIFT-ID ABNAITMM

La informiamo che il premio lordo indicato è comprensivo delle nostre spettanze per i servizi prestati durante le fasi di piazzamento dei rischi e per tutto il periodo di validità dei contratti. Esse ci saranno corrisposte direttamente dagli Assicuratori e, per quanto riguarda il Suo portafoglio assicurativo, mediamente si attestano alla seguente percentuale, calcolata sul totale dei premi lordi corrisposti: 23,00

La informiamo inoltre che il dettaglio dei servizi da noi prestati è declinato nei documenti "Carta dei Diritti del Cliente" e "Termini dell'accordo di collaborazione" a suo tempo consegnati. Se avesse necessità di una nuova copia dei suddetti documenti, La preghiamo di visitare il sito www.willis.it; per una copia cartacea degli stessi La invitiamo a contattare i nostri riferimenti riportati in calce.

Voglia gradire i nostri migliori saluti.

Willis Italia Spa

Daniela Corcella - Account Executive
Tel. 02 47787 344 - Fax 02 47787 500 - E-mail corcellad@willis.com

Domenico Lotito - Operational Services
Tel. 02 47787 341 - Fax 02 47787 500 - E-mail lotitod@willis.com

Corrispondente dei Lloyd's of London

Società ad unico socio sottoposta alla direzione e al coordinamento di Willis Europe B.V.

Sede legale: Via Tortona, 33 - 20144 Milano; Cap. Soc. € 2.000.000 i.v. C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese MI - 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306

MILANO 02 47787301 ROMA 06 540951 VICENZA 0444 022911 TORINO 011 24434

ALL. " C " Pag. N. 3 di Fg. 23

WILLIS ITALIA S.p.A.

Worldwide Insurance broker since 1828

Via Tortona, 33
20144 Milano
Tel. +39 02 47787 301
Fax. +39 02 47787 490

Azienda Ospedaliera Brotzu

Piazzale Ricchi, 1
09134 CAGLIARI CA
CAGLIARI

Data: 21/08/2014

Oggetto: NOTA DI ADDEBITO

Periodo Scadenza Mora	Tipo Titolo	n° Polizza n° Appendice Compagnia	Prodotto Oggetto Assicurato	Ns. Credito	Ns. Debito
04/08/2014	Polizza	BTNB0010502	D&O Binder	12.992,00	0,00
04/08/2015			RC Patrimoniale		
25/09/2014	B080121956P12	LLOYD'S			
				12.992,00	0,00

Totale a Ns Credito Euro 12.992,00
Oneri amministrativi Euro 0,00
Saldo complessivo Euro 12.992,00

LLOYD'S

Fg. 23

YOUR INSURANCE DOCUMENTS

SECURING YOUR PEACE OF MIND

CLAUSOLA EUROPEA DI NOTIFICA ATTI E GIURISDIZIONE

Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto d'assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.

Pertanto i Membri Sottoscrittori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente contratto d'assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso

Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's
Corso Garibaldi, 86
20121 Milano

che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto.

I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in Inghilterra.

RECLAMI

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.

Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Ufficio Italiano di Lloyd's
All'attenzione del Responsabile dell'ufficio "Regulatory & Compliance"
Corso Garibaldi, 86
20121 Milano
Fax: 02 63788850
E-mail: servizioclienti@lloyds.com

Il reclamo dovrà contenere l'indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d'affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere "Fin-net", trasmettendo il proprio reclamo all'ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000;
complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.

LLOYD'S

MODULO

Codice Ramo	Cod. Corrispondente	N°Lloyd's Broker	Codice Doc.	Cover Note / Binder
4	102026 PEK	WLM 801	B	07 gen 2014 / 1 - 21956P14

Tipo di assicurazione: Resp. Ammri e Dir. di EEPP
Il presente Modulo forma parte integrante del Certificato N° BTNB0010502

UMR: B080121956P14

Nome dell'Assicurato o Contraente: Azienda Ospedaliera Brotzu
Indirizzo : Piazzale Ricchi, 1
CAP e Città : 09134 CAGLIARI - CA (ITALIA)
Codice Fiscale/Partita IVA : 02315520920 / 02315520920

Durata dell'Assicurazione (con esclusione del tacito rinnovo)
dalle ore 24:00 del 04/08/2014 alle ore 24:00 del 04/08/2016
Data della Proposta che forma parte integrante del presente Contratto: 21/07/2014

Condizioni Generali e Particolari come da seguenti stampati allegati al presente Modulo:

Quota Lloyd's: 100,00%
Numero e percentuale dei Sindacati dei Lloyd's che hanno assunto il rischio per la quota Lloyd's sopra indicata:

2623	82,00%	0623	18,00%
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
			100,00%

Rischi e importi assicurati, Franchigie e Scoperti, estensione territoriale e Condizioni Speciali (che prevalgono sulle Condizioni Particolari e Generali di cui sopra)

Premio (Euro):

Rischio	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
4,235 RC Patrimoniale	19.322,55	1.932,26	21.254,81	4.729,19	25.984,00
-	-	-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO	19.322,55	1.932,26	21.254,81	4.729,19	25.984,00

Il premio deve essere pagato al Coverholder dei Lloyd's di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente

Rata dovuta al	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Modalità del pagamento del Premio: Annuale

Data
21 agosto 2014

L'Assicurato o il Contraente

NICOLETTA ANDREOTTI
Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's
in nome e per conto dei membri sottoscrittori
che assumono il rischio di cui al presente contratto

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, IL FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO ISVAP (ora IVASS) n° 35 DEL 26/05/2010.

Il Contraente:

Il Coverholder dei Lloyd's incaricato alla gestione del presente Certificato è:
Willis Italia Spa
Il pagamento del Premio per l'importo di ..... è stato fatto in mie mani
in data ..... L'incaricato .....

LLOYD'S

CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU

DEFINIZIONI

Assicurazione il contratto di assicurazione

Contraente L'Azienda Ospedaliera G. Brotzu

Assicuratore la Compagnia di Assicurazione

Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Polizza il documento che prova l'assicurazione

Premio la somma dovuta dall'Ente Contraente agli Assicuratori

Sinistro comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'assicurazione

Danno qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danni Materiali il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

Danno patrimoniale il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose o animali

Risarcimento la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Massimale di garanzia la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.

Responsabilità Civile la responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

Responsabilità Amministrativa la responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Respons. Contabile: la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "*agente contabile*" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Pubblica Amministrazione Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Aziende Ospedaliere, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Università, lo Stato, le Amministrazioni statali ed Enti Pubblici in genere, comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

LLOYD'S

Ente di Appartenenza l'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato.

CONDIZIONI DI GARANZIA

GARANZIA BASE

Art. 1 - Destinatari dell'assicurazione.

Destinatari della presente copertura assicurativa, di seguito denominati Assicurati, sono i soggetti indicati nella scheda di copertura allegata, in servizio o in carica presso l'Amministrazione contraente nel corso della durata del contratto.
In caso di assenza o di impedimento dei soggetti sopra indicati, o di vacanza del posto, la copertura assicurativa si intenderà operante a favore di coloro che ne fanno le veci, o che ricoprano il posto in via temporanea.

Art. 2 - Oggetto dell'assicurazione.

2.1 Responsabilità civile verso terzi (escluso l'Ente di appartenenza).

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti, fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'incarico, funzione e/o carica ricoperta presso l'Amministrazione Contraente.
La garanzia comprende inoltre le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

2.2 Responsabilità civile verso terzi - Ente Assicurato.

L'Assicurazione della responsabilità civile patrimoniale verso terzi s'intende prestata anche a favore dell'Amministrazione Contraente in caso di sinistro causato nell'esercizio delle attività svolte dagli assicurati di polizza per le quali l'Amministrazione medesima sia civilmente responsabile a norma di

legge, ma solo in seguito ad accertata definizione giudiziale della sussistenza o meno della responsabilità di uno o più dei soggetti assicurati o a seguito della pronuncia della Corte dei Conti in merito alla sussistenza o meno della Responsabilità Amministrativa – Contabile.

Relativamente a tale garanzia prestata nei confronti dell'Amministrazione contraente i risarcimenti relativi a ciascun sinistro verranno effettuati previa detrazione di una franchigia di **Euro 5.000,00**

Art. 3 - Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia.

L'assicurazione è operante per fatti, atti od omissioni verificatisi o posti in essere durante il periodo di durata del contratto **e antecedentemente senza alcun limite temporale, salvo per il Direttore Generale il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario per i quali la retroattività è di due anni,** dei quali l'Assicurato abbia avuto formale notizia per la prima volta (e ne abbia fatto denuncia all'Assicuratore) entro i cinque anni immediatamente successivi alla scadenza del contratto, e comunque entro i cinque anni dalla cessazione dalla carica e/o dalla funzione svolta, se tale cessazione si verifica prima della scadenza contrattuale.
Si precisa che il periodo di ultrattività copre anche i fatti commessi nel periodo di retroattività.
Il periodo di efficacia ultrattiva cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo analoga copertura assicurativa a garanzia degli stessi rischi.
In caso di morte dell'Assicurato le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi eredi.

Art. 4 - Esclusioni.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) arrecati al coniuge, ai genitori, ai figli, a qualsiasi parente od affine convivente con l'Assicurato, nonché alle persone giuridiche di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata od amministratore;
b) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo e/o colpa grave dell'Assicurato;
c) derivanti da responsabilità professionale medica o paramedica nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, veterinaria, profilassi e di sperimentazione sugli esseri viventi;

d) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose;
e) connessi o conseguenti all'attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati, salvo che per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Amministrazione contraente, in altri organi collegiali;
f) provocati da inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo;
g) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
h) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme della Legge 24 dicembre 1969 n. 990 e relativo regolamento di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
i) connessi o conseguenti a calunnia (art. 368 C.Pen.), ingiuria (art.594 C.Pen.) e diffamazione (art, 595 C.Pen.); anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli art. 2059 c.c., 185 e 198 c.p.;
j) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
k) connessi o conseguenti a qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causata da, risultante da o collegata ai seguenti atti, indifferentemente di qualsiasi altro evento o causa che potrebbe contribuire, contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza, alla perdita:

1) Guerra, invasione, operazioni belliche o atti similari provenienti da nemici stranieri (sia che la guerra sia stata dichiarata, sia che la guerra non sia stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulti civili che assumono proporzione di insurrezione, potere militare o usurpazione di potere.
2) Qualsiasi atto di terrorismo;

Ai fini di questa clausola, un atto di terrorismo viene considerato come un atto, che include o meno l'uso della forza o la violenza o la minaccia di ciò, commessi da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che

sulla base di scopi religiosi, ideologici, politici o simili, vengono compiuti anche comprendendo l'intento di influenzare i governi e/o mettere in condizioni di timore l'opinione pubblica o parte di essa. In aggiunta gli esecutori di attivita' terroristica possono sia agire da soli, per conto di, in collegamento con organizzazione/i o Governo/i.
Con questa clausola si esclude qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causato da, risultante da o collegata ad azioni intraprese per controllo, prevenzione o soppressione degli eventi specificati nei punti (1) e (2).
Se gli assicuratori dovessero ritenere che in virtù di questa clausola, qualsiasi perdita, danno o spesa non e' coperta dall'assicurazione, l'onere di dimostrare altrimenti e' a carico dell'Assicurato.
Nell'evento che una qualsiasi parte di questa clausola non fosse applicabile o fosse invalida, la parte rimanente rimarrà in vigore come specificato.

Sono inoltre escluse dall'assicurazione:

1) le estensioni di garanzia di seguito riportate, se non espressamente previste nell'allegata scheda di copertura;
2) la responsabilità amministrativa e contabile,
3) i danni connessi e/o conseguenti ad atti, fatti od omissioni, che possano comportare richieste di risarcimento, dei quali l'Assicurato e/o l'Amministrazione contraente abbiano già avuto formale notizia, segnalazione o anticipazione precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
4) le sanzioni pecuniarie comminate direttamente all'Assicurato,
5) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica.

Art. 5 - Massimale di garanzia.

La copertura assicurativa viene prestata, per ciascun Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo massimo indicato nella scheda di copertura, per sinistro e anno assicurativo, ivi compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia, indipendentemente dalle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo.

LLOYD'S

Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati dello stesso Ente nella determinazione di un medesimo sinistro, l'Assicuratore per tale sinistro è obbligata sino ad un massimo di **Euro 2.500.000,00** complessivamente fra tutti gli assicurati.

Il massimo esborso che può derivare all'Assicuratore dalla presente polizza per ogni annualità assicurativa, ivi compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva, non potrà comunque superare il massimale globale di **Euro 2.500.000,00.**

Limitatamente alla garanzia di cui al punto 2.2 dell'art. 2- Estensione della qualifica di assicurato all'Ente di Appartenenza - i risarcimenti relativi a ciascun sinistro verranno effettuati previa detrazione di una franchigia pari ad **Euro 5.000,00.**
La franchigia dovrà restare a carico dell'Amministrazione Contraente senza che essa possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altri assicuratori.

Data	Il Corrispondente dei Lloyd's	Il Contraente
21.08.2014	Willis Italia S.p.a.	

LLOYD'S

ESTENSIONI DI GARANZIA.

Fermo quanto previsto dalla "Garanzia Art. 2 punto 2.1" e nell'ambito dei massimali convenuti di cui all'art.5, per gli Assicurati specificati nella scheda di copertura allegata valgono anche le seguenti ulteriori garanzie.

- RC Professionale dei dipendenti tecnici

La copertura assicurativa si intende estesa alla responsabilità professionale in capo al dipendente tecnico per danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all'esercizio dell'attività di:

1. progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
2. geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
3. "responsabile dei lavori", "coordinatore per la progettazione", "coordinatore per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i., ora D. Lgs. n. 81/2008, purché gli assicurati abbiano i requisiti richiesti da tale norma;
4. "responsabile unico del procedimento" di cui alla L. 11 febbraio 1994, n. 109 e relativo regolamento di attuazione, approvato con DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni e integrazioni, nella norma vigente;
5. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni, ora D. Lgs. n. 81/2008;
6. verifica e validazione dei progetti ex L. 109/94 e s.m.i, nella norma vigente;

e comprende anche:

7. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;

8. le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Assicuratore. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi.

Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito.
Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;

9. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.

10. La copertura assicurativa può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, al maggior costo per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d) della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i., entro il limite percentuale del costo di costruzione dell'opera progettata stabilito dalla vigente normativa.
In tal caso l'Assicuratore si impegna a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni progettazione esecutiva secondo lo schema di cui al Decreto Ministeriale n. 123 del 12.3.2004.
Per tali certificati il Premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata.

Le estensioni di cui alla presente punto non sono operanti:

- qualora l'Assicurato non sia abilitato, o non sia autorizzato ai sensi della vigente normativa, all'esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
- se i lavori vengono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.

- Attività di cui al d. lgs. n. 81/08.

La copertura assicurativa vale anche per le responsabilità facenti capo agli Assicurati per effetto della posizione, degli incarichi e/o mansioni attribuiti loro ai sensi del D. Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e **nella norma vigente D. Lgs. 81/2008**; in tal caso sono compresi anche i danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.

– Attività di levata protesti cambiari.

La copertura assicurativa vale anche per le responsabilità facenti capo agli Assicurati nell'esercizio dell'attività di levata protesti cambiari.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1 - Contraenza – Legittimazione.

Il presente contratto viene stipulato dall'Amministrazione contraente ex art. 1891 del Cod. Civ. per conto degli Assicurati.
L'Amministrazione contraente assume, pertanto, la veste di contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa ed esercita conseguenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con espresso consenso degli assicurati stessi, anche se non formalmente dichiarato.

Art. 2 - Costituzione del premio.

Il premio viene conteggiato moltiplicando i premi unitari convenuti per il numero degli Assicurati rientranti in ciascuna delle categorie funzionali riportate nell'allegata "scheda di copertura".

Art. 3 – Generalità degli Assicurati.

- l'Amministrazione contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati, la cui identificazione avverrà attraverso la documentazione ufficiale in possesso dell'Amministrazione stessa.

Qualora l'Amministrazione contraente abbia in buona fede fornito dichiarazioni inesatte sul numero degli Assicurati, l'Assicuratore riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto ad esigere le eventuali quote di premio non percepite.

Art. 4 - Pagamento del premio - Termini di rispetto.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile le garanzie saranno operanti anche se il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della polizza.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate successive di premio l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferma le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C.

Art. 5 – Durata e scadenza del contratto.

Il contratto assicurativo ha effetto dalle ore 24,00 del 4 Agosto 2014 fino alle ore 24,00 del 4 agosto Agosto 2016.

Se la presente polizza è stipulata con durata pluriennale sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 6 - Recesso dal contratto.

Al verificarsi di un sinistro, ed entro il 30° giorno successivo dalla comunicazione dello stesso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata A.R.
In tale caso la garanzia prestata con il presente contratto avrà valore per ulteriori 60 gg. dal ricevimento dell'avviso di recesso e, dopo tale periodo, qualora a recedere sia stato l'Assicuratore, lo stesso rimborserà il rateo di premio relativo, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario.

Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri.

I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro il termine di 30 (trenta) giorni da quello in cui l'Assicurato è stato formalmente informato dell'evento dannoso.
La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, se conosciute, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni e dovrà essere corredata di copia della documentazione a ciò relativa eventualmente in possesso dell'Assicurato.
Successivamente alla denuncia, l'Assicurato, dovrà inoltre trasmettere tempestivamente all'Assicuratore tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al sinistro di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

Art. 8 - Variazione del rischio.

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione di quelle modificative della natura dell'Amministrazione contraente che comporteranno, a far tempo dalla data dell'intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell'eventuale premio annuo corrisposto.

Art. 9 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali.

L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato con l'assenso dello stesso.
Sono a carico dell'Assicuratore e nei termini dell'art. 1917 Cod. Civ. le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite pari al quarto del massimale stabilito in polizza.
Sono escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la

parte relativa alle pretese di risarcimento del danno, e dinanzi alla Corte dei Conti.
L'Assicuratore non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati.

Qualora sia stato corrisposto dall'Assicurato il premio riferito alla responsabilità amministrativa e contabile e per "colpa grave" (adesione facoltativa con premio a carico di ciascun assicurato persona fisica), a parziale deroga di quanto previsto al 3° paragrafo che precede, la garanzia è operante anche per le spese sostenute dall'Assicurato per i procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti.

Art. 10 - Coesistenza di altre assicurazioni.

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.
A questo riguardo l'Amministrazione contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione all'Assicuratore in caso di sinistro.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge - Foro competente.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione contraente.

Art. 12 - Territorialità e giurisdizione.

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi membri della Unione Europea.

Data	Il Corrispondente dei Lloyd's	Il Contraente
21.08.2014	Willis Italia S.p.a.	

LLOYD'S

Scheda di copertura

Destinatari dell'Assicurazione	Massimale pro-capite	Garanzie	Numero Assicurati	Premio lordo unitario	Premio lordo totale
Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario	1.500.000,00	Base	3	400	1200
Responsabili di posizione	1.500.000,00	Base+81/08	19	158	3002
Dirigenti Amministrativi	1.500.000,00	Base+81/08	4	350	1400
Responsabili Tecnici/Amministrativi – RUP	1.500.000,00	Base+r.c. professionale	15	470	470
Responsabile SPP	1.500.000,00	Base+r.c. professionale+81/08	1	430	430
Delegato datore di lavoro	1.500.000,00	Base + r.c. professionale+81/08	1	470	470
Premio annuo lordo totale				**€**	**12.992**

Data	Il Corrispondente dei Lloyd's	Il Contraente
21.08.2014	Willis Italia S.p.a.	

CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA

ATTENZIONE contiene informazioni importanti SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE

La responsabilità di un assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato.

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

LMA5096

INFORMATIVA

AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

a) è diretto all'espletamento da parte degli assicuratori dei Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's") delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

b) può anche essere diretto all'espletamento da parte dei Lloyd's delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi dei Lloyd's stessi;

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento

a) è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;

b) È effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;

c) È svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;

b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's;

c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;

b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio del Rappresentante Generale, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email servizioclienti@lloyds.com , ai sensi dell'art 7 del Codice.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della modalità e delle finalità del trattamento; di venire a conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; di ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Codice; di essere messo a conoscenza dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, o di incaricati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Codice

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolari del trattamento in ambito italiano sono i Lloyd's nella persona del loro Rappresentante Generale per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa di cui sopra,

ed ai sensi dell'art. 23 e 26 del Codice, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:

a) il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati sensibili oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute[1];

b) la comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge;

Luogo *L'interessato*

Data

Nome e Cognome leggibili *Firma*

c) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

Luogo *L'interessato*

Data

Nome e Cognome leggibili *Firma*

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all'art. 7 del Codice richiamati nel punto 6 dell'informativa.

[1] Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

Lloyd's Corso Garibaldi, 86 20121 Milan Italy
Tel +39 02 637 888 1 Fax +39 02 637 888 50

DELIBERAZIONE n. 34/PAR/2008

Repubblica Italiana

la

Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Molise

nell'adunanza del 14 ottobre 2008

****

composta dai magistrati:

dott. Mario Casaccia Presidente

dott. Massimo Gagliardi Consigliere

dott. Giuseppe Di Benedetto Referendario, relatore

****

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R. D. del 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, approvato con delibera dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata

nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Isernia con nota prot. n. 22720 dell'24 luglio 2008, registrata al protocollo di questa Sezione n. 2293/15/PAR del 9 settembre 2008, riguardante la stipula di polizza r.c. patrimoniale per dirigenti e titolari di posizione organizzativa;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n.16 del 18 settembre 2008 che ha fissato per il giorno 14 ottobre 2008 la convocazione del Collegio per l'adunanza della Sezione;

UDITA la relazione orale del Referendario Di Benedetto

RITENUTO IN FATTO

Il Sindaco del comune di Isernia con nota prot. n.22720 del 24 luglio 2008, registrata al protocollo di questa Sezione n.2293/15/PAR del 9 settembre 2008, ha inoltrato, ai sensi dell'art. 7, co. 8, della Legge 5 giugno 2003, n.131 (meglio nota come legge La Loggia), richiesta di parere riguardante la possibilità di procedere alla stipula di apposita polizza assicurativa per responsabilità amministrativa patrimoniale derivante da colpa lieve a favore dei propri dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa, responsabili di procedimento con il pagamento del relativo premio per il 50% a carico dell'Ente e per il 50% a carico dell'assicurato.

La richiesta di parere formulata ha ad oggetto la corretta applicazione dell'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008). La norma citata stabilisce la nullità dei contratti di

assicurazione con i quali gli enti pubblici assicurino i propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. Si prevede, inoltre, che i contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della legge finanziaria cessino di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. Infine, è stabilito in caso di violazioni delle descritte disposizioni, per l'amministratore che ponga in essere o che proroga il contratto di assicurazione e per il beneficiario della copertura assicurativa, il rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con riferimento alla richiesta di parere, va pregiudizialmente esaminata la questione di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

Quanto al primo aspetto, la Sezione rileva che la richiesta di parere proviene dal Sindaco, organo che istituzionalmente rappresenta l'ente locale, ai sensi dell'art. 50, co. 2, del T.U.E.L., così soddisfacendo il requisito di legittimazione attiva richiesto dall'art. 7, co. 8, della Legge 5 giugno 2003, n.131 (meglio nota come legge La Loggia).

Va ricordato, peraltro, che le richieste di parere dovrebbero, di norma, essere formulate da Comuni, Province e Città metropolitane tramite il Consiglio delle Autonomie locali e che, solo in via sussidiaria laddove non ancora istituiti (come nel caso in esame), esse possono provenire direttamente dai predetti enti locali.

Con riferimento al secondo aspetto, la Sezione ritiene sussista anche il requisito di ammissibilità oggettiva del parere, essendo la questione riferita alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche e rientrando, quindi, nell'ambito della contabilità pubblica così come delimitato dalla Sezione Autonomie nell'atto di indirizzo del 27 aprile 2004 e, da ultimo, nella deliberazione n. 5/2006 del 10 marzo 2006.

La richiesta di parere concerne la corretta interpretazione di una norma giuridica e, specificatamente dell'art. 3, comma 59, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza contabile, introduce importanti principi a tutela della sana e corretta gestione finanziaria degli enti locali.

La questione oggetto del parere, connotata da una formulazione "generale", infine, non afferisce a specifiche concrete attività gestionali e non risulta interferire con le funzioni giurisdizionali.

La richiesta di parere si ritiene, pertanto, ammissibile e può essere esaminata nel merito.

Oggetto della richiesta di parere è la corretta applicazione dell'art. 3, comma 59, della legge n. 244 del 2007 che ha positivizzato un principio affermato da una consolidata giurisprudenza contabile circa l'illegittimità della stipulazione di polizze assicurative per la copertura di danni che amministratori e dipendenti dell'ente locale potrebbero essere chiamati a risarcire all'ente medesimo o ad altri enti pubblici, quale conseguenza di una accertata responsabilità amministrativa o contabile.

Per una uniforme giurisprudenza contabile "*il pagamento, da parte di un ente locale, dei premi assicurativi per polizze stipulate a favore dei propri*

dipendenti a copertura delle conseguenze derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti, che discendono dagli illeciti amministrativi, non può che definirsi danno per l'erario, in quanto del tutto privo di sinallagma e non rispondente ad alcun interesse pubblico." (Corte dei Conti Umbria, sez. giur., 10.12.2002, n.553).

Occorre, inoltre, evidenziare come la traslazione del rischio dal soggetto imputabile e riconosciuto colpevole all'ente divenuto creditore operata da una siffatta copertura assicurativa, vanificherebbe la funzione sanzionatoria e deterrente che, oltre a quella risarcitoria è connotato proprio della responsabilità amministrativa come indicato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 371/98).

Il divieto sancito dalla norma anche se espressamente riferito ai soli amministratori degli enti pubblici, in considerazione del riportato orientamento giurisprudenziale e della *ratio* della norma, è senz'altro da intendersi come riferito a tutti i dipendenti pubblici.

La giurisprudenza contabile è, inoltre, orientata nel senso di riconoscere all'ente pubblico la possibilità di assicurare esclusivamente i rischi che rientrano nella sfera della propria responsabilità patrimoniale come le conseguenze di fatti causativi di danno posti in essere da amministratori e dipendenti pubblici senza dolo o colpa grave. Per siffatta tipologia di danni l'ente può ricorrere ad una copertura assicurativa stipulando una polizza in cui l'ente sia al tempo l'assicurato ed il beneficiario.

L'ente, infatti, assicurandosi per fatti dannosi commessi da amministratori e dipendenti con "colpa lieve" si tutela da danni che, altrimenti, rimarrebbero a suo carico giacchè in assenza di un elemento

soggettivo connotato da dolo o colpa grave non sarebbe possibile un'azione di rivalsa.

Giova ribadire che, invece, integra un'ipotesi di danno erariale il comportamento dell'ente che assicuri i danni, scaturenti da fatti connotati da colpa grave o dolo integranti responsabilità amministrativa e contabile, dei quali non deve rispondere ma che anzi lo vedrebbero nella veste di creditore.

Nei termini e con i limiti indicati è ammissibile che l'ente stipuli una polizza assicurativa per il risarcimento dei danni causati dagli amministratori e dipendenti con "colpa lieve".

Occorre, infine, precisare che il divieto posto dall'art. 3, comma 59, della legge n. 244 del 2007 non incide sulla disciplina dettata dall'art. 86, 5° comma, del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prevede la possibilità per i comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni ed i consorzi fra enti locali di assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Con l'avvertenza che la citata copertura assicurativa non può, comunque, comprendere la responsabilità amministrativa e contabile.

L'ipotesi prospettata dall'ente è, invece, nel senso di ripartire il pagamento del premio assicurativo, a copertura di danni arrecati all'ente per fatti dannosi commessi con colpa lieve, per un 50% a carico dell'ente ed un 50% a carico dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa che vengono ritenuti i reali beneficiari della polizza.

In merito, non è dato intendere quale sarebbe per i dipendenti "assicurati" l'utilità ricavabile dalla stipula di una polizza assicurativa

siffatta, non essendo configurabile la responsabilità amministrativa in presenza di un elemento soggettivo integrante la sola colpa lieve e, conseguentemente, a quale titolo avverrebbe la loro partecipazione al pagamento della metà del premio. In effetti, sembrerebbe configurarsi un contratto che dal lato dei dipendenti appare privo di causa, cioè privo di ragione concreta. Ad ogni modo una struttura contrattuale che, nell'assicurare i danni conseguenti da condotte connotate da colpa lieve, indichi come beneficiario il dipendente e contempli la ripartizione del pagamento del premio assicurativo per il 50% a carico dell'ente e per il 50% a carico del dipendente, si pone in contrasto con la norma giuridica disciplinante il settore e disattende una consolidata giurisprudenza contabile. Conclusivamente la Sezione ritiene che la stipula di una polizza assicurativa per responsabilità amministrativa patrimoniale derivante da colpa lieve a favore dei propri dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa, responsabili di procedimento con il pagamento del relativo premio per il 50% a carico dell'Ente e per il 50% a carico dell'assicurato, sia violativa dell'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e dei principi affermati da una consolidata giurisprudenza contabile,

P.Q.M

Nelle suesposte considerazioni è l'avviso di questa Sezione.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2008.

Il Magistrato, relatore	Il Presidente, relatore
(dott. Giuseppe Di Benedetto)	(Mario Avv. Casaccia)

DEPOSITA IN SEGRETERIA il 14 ottobre 2008

Il Direttore Amministrativo

(dott. Davide Sabato)